



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del 04/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE ECONOMICA ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13:00:00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO		X
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X
Bussu Rosita	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. ..
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 21.11.2011 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Ricordato che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 139 del 22.12.2016 ha autorizzato la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato normativo Triennio 2016/2019;

Considerato che a tutt’oggi non è stato avviato il tavolo delle trattative per l’approvazione del CCDI parte economica per l’anno 2017;

Richiamati:

- l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009
- l’art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
- l’art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;

Atteso che in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e che il suddetto CCNL stabilisce all’art. 31, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Viste le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall’art. 39 della legge finanziaria n. 449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell’Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell’Ente;

Considerato che l’art. 76 della legge n. 133/2008, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;

Visto l’art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabilisce “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Preso atto che il citato art. 1 c. 236 della L. 208/2015 ha proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015.
- deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Vista la circolare n. 12 del 2011 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo della decurtazione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale;

Rilevato che:

- il Comune di Pabillonis ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Patto di Stabilità” e del “Pareggio di Bilancio” e il principio di riduzione della spesa del personale sostenute rispetto criterio riduzione spesa;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d’anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell’anno verrà certificato dall’Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

Considerato che:

- è necessario avere gli indirizzi per la costituzione del suddetto fondo relativamente all’anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario fornire fin d’ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Richiamato il disposto del D.L 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 art. 9 comma 21 il quale stabiliva il blocco del meccanismo di progressione automatica degli stipendi per gli anni 2011-2012 e 2013, prevedendo l’applicazione di tale istituto solo sotto il profilo giuridico, successivamente prorogato fino al 31.12.2014 dal D.p.r. 122/2013 come di seguito virgolettato “ a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.”

Accertato che il legislatore nazionale non ha stabilito ulteriori proroghe al dispositivo normativo di cui sopra;

Vista in merito, la deliberazione n. 218 del 08.06.2015 emanata dalla Sezione di controllo per la Lombardia, con la quale la scrivente Sezione ha reso un parere favorevole alla possibilità di effettuare progressioni

economiche a partire dall'esercizio finanziario 2015 ... *omissis* "le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell'art. 9 del citato D.L. n. 78 del 2010, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31 dicembre del 2014" *omissis*...

Richiamato il disposto dell'art. 40 comma 3bis della D.Lgs 165/2001 che testualmente recita ..."Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione."

Vista in merito la circolare n. 7 del 13.05.2010 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale al punto 5 viene richiamata l'attenzione sul disposto dell'art. 40 comma 3 bis D.Lgs 165/2001;

Per quanto sopra, sulla base delle destinazioni del fondo salario accessorio autorizzate con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 22.12.2016 si evince quanto segue:

<i>Fondo salario accessorio 2016</i>	<i>€ 50.414,33</i>	<i>(Risorse stabili € 46.847,74 e Risorse variabili € 3.566,59)</i>
<i>Somme già destinate al finanziamento delle Peo e dell' indennità comparto</i>	<i>€ 29.705,32</i>	<i>(58,92%)</i>
<i>Somme destinate al finanziamento degli altri istituti contrattuali</i>	<i>€ 6.433,56</i>	<i>(12,76%)</i>
<i>Somme destinate al finanziamento del lavoro straordinario</i>	<i>€ 3.737,08</i>	<i>(7,41%)</i>
<i>Somme destinate al finanziamento del fondo di produttività</i>	<i>€ 10.538,37</i>	<i>(20,90%)</i>

Ricordato che:

- l'ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa predisposta a cura del responsabile del servizio personale, dovrà essere trasmessa al Revisore dei conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato;
- l'ipotesi di contrattazione decentrata annua dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità agli indirizzi definiti al fine dell'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva;

PROPONE

Di demandare al Responsabile del Servizio personale l'onere della costituzione del Fondo per le risorse decentrate relative all'anno 2017, autorizzando il medesimo all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1.4.1999, delle somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale *L.R. n.19* del 1997 nel rispetto della normativa vigente in materia quantificate in € 3.566,59

Di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica all'avvio dei lavori per la negoziazione del Contratto Decentrato integrativo per la destinazione delle risorse per l'esercizio 2017;

Di dare atto che gli importi destinati alla produttività dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2017. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009;

Di dare atto che la Delegazione trattante di parte pubblica dovrà improntare i lavori di negoziazione al tavolo con l'obiettivo di garantire la prevalenza del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale sul trattamento accessorio complessivo dell'ente;

Di dare atto che la sottoscrizione del contratto decentrato parte economica per l'anno in corso è subordinata alla autorizzazione definitiva da parte della Giunta Comunale, previa acquisizione della relazione del revisore dei conti con cui verrà verificata la compatibilità contabile (art. 40 comma 3-quinquies e art. 40-bis commi 1 e 4 del D.Lgs. 165/2001), nonché la legittimità (art. 40-bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001) dell'ipotesi di contratto, redatta secondo gli schemi predisposti in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria

generale dello Stato, e sulla base della relazione illustrativa predisposta dal Responsabile del Servizio Personale;

Di trasmettere il presente atto alla R.S.U. Aziendale ed alle OO.SS.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area finanziaria;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

IN CONFORMITÀ DELIBERA

Con separata votazione favorevole unanime **dichiara** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 30 del 04/05/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PARTE ECONOMICA ANNO 2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SANNA RICCARDO

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).